



COMUNE DI CALOFORTE
Provincia del Sulcis Iglesiente
Via Garibaldi, 72 – 09014
C.F. 81002450922

I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU) ☎078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2

PEO: cari02000l@istruzione.it

PEC: cari02000l@pec.istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

L’Istituto “**IPIA G. Ferraris**” con sede in Iglesias, Via Canepa, codice fiscale 81003430923, d’ora in poi denominato “Istituzione Scolastica”, rappresentato dalla Dr. ssa Giuseppina Tartaglione nata a Carbonia il 24.05.1970 - Codice Fiscale TRTGPP70E64B745P,

E

Il **Comune di Carloforte**, con sede in Carloforte, nella via G. Garibaldi, n. 72, codice fiscale 81002450922, d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentato dal Sig. Sindaco Stefano Rombi,

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 e ss.mm. e ii. l’Alternanza Scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze culturali, professionali e di cittadinanza;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola lavoro in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (P.C.T.O.);
- il decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro...” stabilisce che i suddetti percorsi rappresentano l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari degli studenti;
- il decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro...”, all’art. 5 stabilisce gli obblighi delle scuole e dei soggetti ospitanti in materia di sicurezza e gli ambiti di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

Considerato che:

- il **COMUNE DI CARLOFORTE** organizza la manifestazione internazionale enogastronomica **“GIROTONNO 2026”**;

Vista:

la disponibilità dello stesso ad inserire, in qualità di stagisti, alcuni corsisti delle classi del nostro Istituto nelle strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il COMUNE DI CARLOFORTE si impegna a:

1. coordinare l’attività degli allievi per lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) nella forma di stage in occasione della **Manifestazione “Girotonno 2026”**, che si svolgerà **dalle ore 9.00 alle ore 23.00 (con pause da concordare in base agli appuntamenti in programma dei giorni dal 29 maggio/2 giugno 2026;**
2. garantire che l’orario giornaliero di stage non superi il limite massimo di ore 10 per giornata per gli studenti maggiorenni, ridotte a 8 ore per gli studenti minori;
3. assicurare che lo stage degli studenti minori si concluda entro e non oltre le ore 22.59 di ciascuna giornata;
4. garantire all’allievo in stage l’assistenza e la formazione necessarie per il buon esito dell’iniziativa;
5. garantire vitto e alloggio agli allievi, al tutor scolastico e ai docenti accompagnatori;
6. curare la tenuta del registro delle presenze;
7. redigere per ogni singolo tirocinante, al termine delle attività di stage, apposita scheda di valutazione fornita dal SOGGETTO PROMOTORE;
8. rilasciare su propria carta intestata l’attestazione di svolgimento dello stage da parte dell’allievo;
9. segnalare tempestivamente, in caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, l’evento al tutor scolastico;
10. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro di cui all’art. 5 del D.I. 3 novembre 2017 n.195;
11. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
12. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i;
13. individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP), in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Art. 2

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente impegnato nella della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento nella Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno o aziendale;
4. Per ciascun allievo beneficiario della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un patto formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.), rapportandosi con il tutor aziendale;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Funzione strumentale) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe.

2. Il tutor formativo esterno (tutor aziendale) svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.);

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del patto formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal patto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del patto formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal patto formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal patto formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

Per la collaborazione dell'IPIA "G. Ferraris" di Iglesias nell'organizzazione della Manifestazione "Girotonno 2026", è prevista l'erogazione di un contributo da parte del Comune di Carloforte pari a € **4.500,00 (quattromilacinquecento/00 euro)** a titolo di erogazione liberale in favore dell'istituzione scolastica, da destinare ad attività di potenziamento e offerta formativa.

La suddetta somma dovrà essere versata dal Comune di Carloforte entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta di pagamento sul c/c bancario n. TU0000031236, IBAN: IT 76 A 01000 04306 TU0000031236, in essere presso la Banca d'Italia e intestato esclusivamente all'IPIA "G. Ferraris" di Iglesias.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della della Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP) il quale garantisca la formazione specifica prevista dalle norme vigenti sul SSL;

Art. 7

Le parti nominano propri rappresentanti con funzioni di Tutor interno il docente Prof. Luigi Belvedere per l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Iglesias e un tutor formativo esterno (aziendale) ogni 12 studenti in rappresentanza del Comune di Carloforte, come disposto dall'art.1 c. 13 della presente Convenzione.

Il nominativo del tutor formativo esterno sarà riportato nei patti formativi individuali degli studenti, che fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8

1. La presente convenzione dura per il periodo definito dalla manifestazione Girotonno 2026;

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

La presente convenzione è composta da n. 4 pagine.

Iglesias, 14 Maggio 2026

L'IPIA "G. Ferraris"

Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione

Il Soggetto Ospitante

Il Sindaco del Comune di Carloforte

Dr. Stefano Rombi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa